PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 1

Interventi per la ripresa produttiva

Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche o delle eccezionali calamita' naturali verificatesi entro il 31 dicembre 1969 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 5.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 in aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, numeri 1 e 3, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

2) per la corresponsione del concorso statale nel pagamento degli interessi e del contributo nelle rate di ammortamento dei prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascuno degli esercizi finanziari 1969-1970-1971-1972 e 1973, in aggiunta all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

3) per la concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, in aggiunta alla autorizzazione prevista dall'articolo 21, lettera b), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

4) per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, al fine di favorire la commercializzazione delle produzioni danneggiate in conseguenza degli eventi contemplati dal presente decreto, lire 800 milioni in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera f) dell'articolo 45 della

richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1969, non più in vigore dal 30 novembre 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-da-calamita/art-1-interventi-per-la-ripresa-produttiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it